



# CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA

Codice Fiscale 00409830189

Telefono 0382 - 995611 (centralino)

Mail – [info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it](mailto:info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it)

Pec – [protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it](mailto:protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it)

Sito Internet – [www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it](http://www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it)

Via Cavour n. 18

C.A.P. 27039

Fax 0382-901264

Gemellato con il Comune di Szàzhalombatta (Ungheria)



Prot. n. 10226

Reg. Ord. n. 24

Lì, 15.09.2020

## EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE AREE/PIAZZE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE

### IL SINDACO

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l'articolo 3;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» in particolare il comma 14 dell'art. 1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTE** le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative", approvate in data 6 agosto 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome allegate al predetto DPCM del 7 agosto 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**DATO ATTO CHE** la presente ordinanza intende regolare l'utilizzo delle aree pubbliche da parte degli esercenti spettacoli viaggianti (giostre) e degli esercenti commercio su area pubblica nel rispetto dei protocolli di sicurezza COVID per la tipologia di attività svolta e di cui alle sopra richiamate normative;

**VISTO** l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## ORDINA

Di disciplinare e regolamentare l'utilizzo delle aree pubbliche da parte degli esercenti spettacolo viaggiante (giostre) e degli esercenti commercio su area pubblica in occasione della sagra patronale nel rispetto dei vigenti protocolli di sicurezza COVID allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2 dal 18/09/2020 al 22/09/2020, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

### PARCO DIVERTIMENTO:

1. I titolari dello spettacolo viaggiante dovranno installare una sola attrazione mobile, indicata in licenza, nello spazio indicato dal personale di Polizia Locale;

2. Lo svolgimento del luna park è consentito:

VENERDI' 18/09/2020 dalle ore 21,00 alle ore 24,00

SABATO 19/09/2020 dalle ore 17,00 alle ore 24,00

DOMENICA 20/09/2020 dalle ore 17,00 alle ore 24,00

LUNEDI' 21/09/2020 dalle ore 17,00 alle ore 24,00

MARTEDI' 22/09/2020 dalle ore 14,00 alle ore 24,00

nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni, in particolare:

- Predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
- Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni.
- Prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento. Analogamente si provvederà se durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è obbligatoria anche per i clienti, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria.
- Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o in caso di in caso di accompagnamento di minori di anni sei o persone disabili.

- Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari e conviventi o in successive ulteriori diverse disposizioni del Governo e/o della Regione Lombardia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali), tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Gli stessi non devono essere riutilizzati;
- gli esercenti dovranno garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni e delle attrezzature/attrazioni.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni, in ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti.

## FIERA DI MARTEDÌ 22 SETTEMBRE

**Sono soppressi i posteggi:**

**18 – 23 – 24 di Via Marconi  
08 di Via della Libertà**

Lo svolgimento della fiera è consentito solo sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni da parte degli esercenti il commercio su area pubblica e precisamente:

- Pulizia e disinfezione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o di fare osservare la presente ordinanza.

### **AVVERTE**

Che qualora venisse riscontrata una gestione della suddetta area in difformità a quanto sopra prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, si procederà nei confronti dei contravventori, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito nella legge 22.05.2020 n. 35, (sanzione da euro 400 a euro 3.000).

**Al titolare di licenza esercente lo spettacolo viaggiante, in caso di inosservanza a quanto ordinato nel presente provvedimento, sarà sospesa l'attività sino alle ore 24,00 del giorno della violazione.**

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme nazionali e regionali vigenti;

### **DEMANDA**

Agli esercenti dello spettacolo viaggiante di pubblicizzare e raccomandare l'osservanza della presente ordinanza da parte degli utilizzatori del luna park.

Agli organi di Polizia il controllo dell'osservanza del presente provvedimento.

### **DISPONE**

1. sono fatti salvi ulteriori provvedimenti che si dovessero rendere necessari, dando atto che la presente ordinanza è da intendersi automaticamente aggiornata in relazione alle ulteriori disposizioni normative statali/regionali sopravvenute sino a nuovo provvedimento;
2. la notifica della presente Ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
3. la trasmissione del presente atto alla Prefettura-UTG di Pavia, alla Questura di Pavia, al Comando Stazione Carabinieri di Sannazzaro de' Burgondi e al Servizio di Polizia Locale.



IL SINDACO  
(Ing. Roberto Zucca)

P. 10226/20

**COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI**  
**PUBBLICATO all' Albo Pretorio del Comune**  
dal 15.9.2020 al 22.9.2020  
Sannazzaro De' B., Il 15.9.2020

**IL MESSO COMUNALE**  
C. 586/20  
  
Carola Pagliani